



CO.E.RI. KOSMOS

Organismo di Mediazione

Organismo di Mediazione - Aut. Min. Giustizia n° 420 P.D.G. del 12/07/2011
Ente di Formazione - Aut. Min. Giustizia n° 308 P.D.G. del 03/05/2012

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE DI CO.E.RI. KOSMOS Srl.

- 1) Il presente regolamento di procedura, ispirato ai principi di informalità, rapidità e riservatezza, è adottato in osservanza delle previsioni di cui all'art 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98 e al decreto interministeriale 4/8/2014 n. 139 pubblicato sulla GU n. 221 del 23/9/2014 che ha modificato il DL 180/2010, contiene le norme di procedura che saranno applicate dall'Organismo CO.E.RI. KOSMOS Srl.
- 2) Il presente regolamento di procedura disciplina anche il servizio di mediazione on line, il quale è un'ulteriore modalità di accesso, offerta da CO.E.RI. KOSMOS Srl, per poter usufruire, in modo ancor più rapido e semplificato, delle procedure conciliative per la risoluzione delle controversie devolute alla gestione di CO.E.RI. KOSMOS Srl.
- 3) Il regolamento stabilisce i requisiti e gli obblighi del mediatore e le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico.
- 4) Il regolamento, in ogni caso, prevede che il procedimento di mediazione possa avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo 7, comma 5, lettera a) del DM 180/2010.
- 5) Il regolamento disciplina il diritto di accesso delle parti, il trattamento dei dati, la tenuta della documentazione e degli atti.
- 6) La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.
- 7) In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.

Tanto premesso, che ne costituisce parte integrante, viene emanato il seguente Regolamento di Mediazione:

AMBITO DI APPLICAZIONE ED EFFICACIA

Il presente Regolamento si applica alla mediazione di controversie che le parti vogliano risolvere in maniera bonaria, in forza di una clausola contrattuale, di un accordo o di un obbligo di legge. La qualificazione della natura della controversia spetta alla parte che deposita la domanda. Per i procedimenti di mediazione espressamente disciplinati da disposizioni di legge il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

INTERRUZIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA: Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce gli stessi effetti della domanda giudiziale, sancisce l'art. 5, comma 6, del d. lgs. 28/2010.

CO.E.RI KOSMOS Srl

Sede: 10134 Torino - Via P.Galluppi, 5 - Tel. 011/0920180 r.a. - 011/352535 r.a. - Fax 011/595034
C. F./P. IVA: 10499100013 - Cap. Soc.: Euro 70.000 i.v. - R.E.A. TO n. 1138262 - Aut.M. n° 420 - Lic. T.u.l.p.s Cat. 13/B
web: www.coerinet.it - www.kosmosadr.org - www.crmsfp.org - e-mail: concilia@kosmosadr.org
PEC: kosmosadrsl@open.legalmail.it - coerikosmos@pec.kosmosadr.org



CO.E.RI. KOSMOS

Organismo di Mediazione

Organismo di Mediazione - Aut. Min. Giustizia n° 420 P.D.G. del 12/07/2011
Ente di Formazione - Aut. Min. Giustizia n° 308 P.D.G. del 03/05/2012

VALORE ESECUTIVO DELLA CONCILIAZIONE:

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

AGEVOLAZIONI FISCALI: Sono, infine, previste agevolazioni fiscali. In particolare, il verbale di mediazione sarà esente dall'imposta di registro sino all'importo di 50.000,00 euro, e le parti avranno diritto a un credito d'imposta fino a un massimo di 500,00 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all'organismo di mediazione, art. 17, co. 2 e 3, d. lgs. 28/2010, in caso di successo della mediazione ed in caso di insuccesso il credito d'imposta è ridotto della metà.

AVVIO DELLA MEDIAZIONE

- La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso un organismo di mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre.
- A tal fine, si precisa che si terrà conto della sede principale dell'organismo ovvero delle sue sedi secondarie che si trovino nell'ambito di qualunque comune della circoscrizione del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia.
- In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza".
- La relativa modulistica è stata predisposta ed è pubblicata sul sito www.kosmosadr.org, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell'organismo.

La domanda deve contenere:

- 1) il nome dell'Organismo di mediazione;
- 2) Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e/o patrocinatori legali presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- 3) L'oggetto della lite;

CO.E.RI KOSMOS Srl

Sede: 10134 Torino - Via P.Galluppi, 5 - Tel. 011/0920180 r.a. - 011/352535 r.a. - Fax 011/595034
C. F./P. IVA: 10499100013 - Cap. Soc.: Euro 70.000 i.v. - R.E.A. TO n. 1138262 - Aut.M. n° 420 - Lic. T.u.l.p.s Cat. 13/B
web: www.coerinet.it - www.kosmosadr.org - www.crmsfp.org - e-mail: concilia@kosmosadr.org
PEC: kosmosadrsl@open.legalmail.it - coerikosmos@pec.kosmosadr.org



CO.E.RI. KOSMOS

Organismo di Mediazione

Organismo di Mediazione - Aut. Min. Giustizia n° 420 P.D.G. del 12/07/2011
Ente di Formazione - Aut. Min. Giustizia n° 308 P.D.G. del 03/05/2012

4) Le ragioni della pretesa;

5) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

- La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'istanza.

In caso di ricorso alla procedura su disposizione del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

- Una volta ricevuta l'istanza, il responsabile dell'organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda; quindi, la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

- L'istante, in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

-Le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito www.kosmosadr.org, dove può essere scaricata tutta la modulistica.

AVVIO DELLA MEDIAZIONE ON LINE

a) Mediazione in videoconferenza: l'Organismo gestisce inoltre, ai sensi dell'articolo 3 n.ro 4 del DM 28/2010, anche la mediazione in modalità telematica. Questa procedura è attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono entrambe d'accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto. E' sempre ammessa la mediazione ON LINE nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell'Organismo. Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione.

b) La mediazione telematica:

- è accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso o notebook) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio;
- permette agli utenti di gestire l'intera procedura di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'organismo di mediazione;

CO.E.RI KOSMOS Srl

Sede: 10134 Torino - Via P.Galluppi, 5 - Tel. 011/0920180 r.a. - 011/352535 r.a. - Fax 011/595034

C. F./P. IVA: 10499100013 - Cap. Soc.: Euro 70.000 i.v. - R.E.A. TO n. 1138262 - Aut.M. n° 420 - Lic. T.u.l.p.s Cat. 13/B

web: www.coerinet.it - www.kosmosadr.org - www.crmsfp.org - e-mail: concilia@kosmosadr.org

PEC: kosmosadrslr@open.legalmail.it - coerikosmos@pec.kosmosadr.org



- consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza;
- qualora l'utente non sia in grado di accedere autonomamente per via telematica potrà (con il consenso dell'altra parte) comunque recarsi presso la sede dell'organismo e collegarsi con l'ausilio di un referente dell'organismo;
- all'esito dell'incontro le parti potranno ricevere direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata (ed eventualmente successivamente presso il proprio domicilio) una copia del verbale attestante i termini e le condizioni dell'intesa raggiunta, ovvero la dichiarazione di accordo raggiunto;

c) La sottoscrizione del verbale potrà avvenire sia con modalità telematica (firma digitale), sia in modalità analogica (firma autografa autenticata).

d) L'Organismo assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata ad accesso riservato specificatamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico. La piattaforma è disponibile all'indirizzo web dedicato conferenceadr.com raggiungibile attraverso il sito www.lexplus.it. L'accesso alla piattaforma è riservato ai soli utenti che presentano istanza di mediazione, nonché al mediatore incaricato. Le credenziali crittografate sono generate automaticamente dal sistema. Le credenziali danno diritto all'accesso e consultazione delle informazioni legate alla sola mediazione in corso. La procedura di assegnazione delle credenziali di accesso alla piattaforma comporta l'accettazione da parte degli utenti del presente regolamento che disciplina la riservatezza delle informazioni in qualsiasi formato (audio / video / testuali / grafico) obbligando contestualmente gli stessi a non divulgare a terzi tali dati. Preliminarmente alla procedura di mediazione sarà possibile usufruire di un servizio di assistenza dedicata finalizzato alla verifica preventiva di eventuali limitazioni di accesso e alla risoluzione di eventuali problematiche di natura tecnica, test consigliabile per garantire durante la procedura di mediazione la presenza delle sole parti accreditate (parti e mediatore).

e) **Procedura di mediazione telematica:** Il processo di mediazione telematica avviene tramite "stanze virtuali" create e abilitate *ad hoc* che consentono l'accesso in videoconferenza esclusivamente ai partecipanti e al mediatore: è lasciata facoltà al mediatore di rivolgersi ad entrambe le parti, oppure privatamente ad ognuna delle due. Anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee è garantita quindi l'assoluta riservatezza delle informazioni. **La piattaforma non prevede il deposito dell'istanze in modo telematico.** La presentazione dell'istanza e regolamentata all'art. 2 del presente regolamento "**AVVIO DELLA MEDIAZIONE**". Il dialogo fra le parti, facilitato dal mediatore, avviene all'interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di "stanze virtuali" riservate, in modalità audio/video corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell'intero processo di mediazione. Il sistema di videoconferenza ed in particolare le "stanze virtuali" messe a disposizione del mediatore e delle parti, adotta le medesime politiche di sicurezza, integrità e riservatezza adottate per la gestione della piattaforma. Il mediatore quindi può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti. Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest'ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte.

CO.E.RI KOSMOS Srl

Sede: 10134 Torino - Via P.Galluppi, 5 - Tel. 011/0920180 r.a. - 011/352535 r.a. - Fax 011/595034

C. F./P. IVA: 10499100013 - Cap. Soc.: Euro 70.000 i.v. - R.E.A. TO n. 1138262 - Aut.M. n° 420 - Lic. T.u.l.p.s Cat. 13/B

web: www.coerinet.it - www.kosmosadr.org - www.crmsfp.org - e-mail: concilia@kosmosadr.org

PEC: kosmosadrsl@open.legalmail.it - coerikosmos@pec.kosmosadr.org



CO.E.RI. KOSMOS

Organismo di Mediazione

Organismo di Mediazione - Aut. Min. Giustizia n° 420 P.D.G. del 12/07/2011
Ente di Formazione - Aut. Min. Giustizia n° 308 P.D.G. del 03/05/2012

f) Verbale di mediazione - Sottoscrizione del Mediatore e delle Parti: Se le parti, entrambe dotate di firma digitale, raggiungono un accordo conciliativo, così come in caso di mancato accordo, si impegnano a sottoscrivere la copia dello stesso che potrà essere trasmessa in formato elettronico (tramite PEC - Posta Elettronica Certificata) al termine dell'incontro.

In caso di proposta del Mediatore, le Parti gli comunicano per iscritto e a mezzo PEC, l'accettazione o il rifiuto della proposta stessa entro sette giorni dalla sua ricezione. In mancanza di risposta entro il predetto termine, la proposta si ha per rifiutata.

I verbali e gli accordi devono essere sottoscritti dalle Parti con firma digitale e devono essere inviati al Mediatore a mezzo PEC, il quale li sottoscrive a sua volta certificando la provenienza e l'autenticità della sottoscrizione.

In caso di indisponibilità della firma digitale, verbali e accordi vanno sottoscritti nel corso dell'incontro in videoconferenza ed inviati telematicamente dal Mediatore alle Parti, le quali provvedono alla stampa al fine della sottoscrizione e alla autenticazione delle firme **dinnanzi a un pubblico ufficiale**. Le Parti inviano poi la documentazione cartacea al Mediatore che verifica la corrispondenza dei verbali e degli accordi autenticati con quelli sottoscritti in videoconferenza.

Il verbale di avvenuta conciliazione con il relativo testo dell'accordo, il verbale di mancata conciliazione, quello di mancata adesione e/o di mancata partecipazione, la proposta, la sua accettazione e, più in generale, tutti i documenti della procedura, sono messi a disposizione delle Parti nell'area loro riservata sul sito www.lexplus.it cui possono accedere attraverso le credenziali e le password assegnate.

Inoltre, per il caso di cui all'ultimo inciso al comma 3 dell'art. 11, D.Lvo 4/3/2010 n. 28, il legislatore ha previsto la possibilità di trascrivere il verbale di conciliazione, nel caso in cui le parti compiano uno degli atti di cui all'art. 2643 c.c., a condizione che la sottoscrizione del verbale sia **“autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”**.

La piattaforma online utilizzata da Coeri Kosmos per lo svolgimento del servizio di mediazione garantisce in ogni momento la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.

La Segreteria dell'Organismo provvederà a supportare lo scambio tra le parti della documentazione sottoscritta in originale.

g) Requisiti : per poter accedere alla procedura di mediazione telematica, le parti dovranno essere dotate dei seguenti requisiti tecnici hardware/software

postazione collegata ad Internet (preferibilmente con collegamento ADSL, banda di collegamento minima 1Mbs) dotata di webcam, microfono e cuffie/casse audio, con un browser web attivo.

h) Servizi aggiuntivi: al fine di poter usufruire del processo di trasmissione telematica dei documenti, occorre:

- casella di posta elettronica certificata (PEC).

CO.E.RI KOSMOS Srl

Sede: 10134 Torino - Via P.Galluppi, 5 - Tel. 011/0920180 r.a. - 011/352535 r.a. - Fax 011/595034

C. F./P. IVA: 10499100013 - Cap. Soc.: Euro 70.000 i.v. - R.E.A. TO n. 1138262 - Aut.M. n° 420 - Lic. T.u.l.p.s Cat. 13/B

web: www.coerinet.it - www.kosmosadr.org - www.crmsfp.org - e-mail: concilia@kosmosadr.org

PEC: kosmosadrsl@open.legalmail.it - coerikosmos@pec.kosmosadr.org



Al fine di poter usufruire del processo di firma digitale:

- kit e certificato di firma digitale.

Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dalle parti al momento della richiesta di mediazione e l'attivazione dei servizi aggiuntivi (invio telematico dei documenti e firma digitale) è subordinata alla sussistenza da parte di entrambe le parti dei requisiti necessari. Qualora non fosse richiesta o possibile l'attivazione dei servizi aggiuntivi, la procedura di mediazione verrà conclusa con le modalità riconosciute dalla vigente normativa.

i) Posta elettronica certificata: La piattaforma supporta il circuito P.E.C., sistema attraverso il quale è possibile inviare email con valore legale equiparate ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n. 68).

Con il sistema di Posta Certificata è garantita la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza utilizzati fanno sì che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati.

I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute":

- che il messaggio è stato spedito;
- che il messaggio è stato consegnato;
- che il messaggio non è stato alterato.

in ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data e ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

j) Firma digitale: la Firma Digitale è l'equivalente elettronico di una tradizionale firma autografa apposta su carta, e il documento in formato elettronico così sottoscritto assume piena efficacia probatoria. La Firma Digitale è quindi associata stabilmente al documento informatico e lo arricchisce di informazioni che ne attestano con certezza l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità. L'elemento di rilievo del sistema Firma è rappresentato dal certificato digitale di sottoscrizione che gli Enti Certificatori, rilasciano al titolare di una smart card. Il certificato di sottoscrizione è un file generato seguendo precise indicazioni e standard stabiliti per legge (al suo interno sono conservate informazioni che riguardano l'identità del titolare, la propria chiave pubblica comunicata, il periodo di validità del certificato stesso oltre ai dati dell'Ente Certificatore). Come indicato dall'art. 2 Capo II-Sezione II del Codice delle Amministrazioni Digitali, "l'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente". Ciò rende lo strumento Firma Digitale indispensabile per molteplici categorie professionali. Firmare un documento elettronico è un'attività assai semplice e veloce e per eseguirla è necessario essere dotati di un Kit per Firma Digitale composto da:

- dispositivo sicuro di generazione delle firme (smart card)

CO.E.RI KOSMOS Srl

Sede: 10134 Torino - Via P.Galluppi, 5 - Tel. 011/0920180 r.a. - 011/352535 r.a. - Fax 011/595034

C. F./P. IVA: 10499100013 - Cap. Soc.: Euro 70.000 i.v. - R.E.A. TO n. 1138262 - Aut.M. n° 420 - Lic. T.u.l.p.s Cat. 13/B

web: www.coerinet.it - www.kosmosadr.org - www.crmsfp.org - e-mail: concilia@kosmosadr.org

PEC: kosmosadrsl@open.legalmail.it - coerikosmos@pec.kosmosadr.org



- lettore di smart card
- software di firma e verifica

Installato il Kit sul proprio computer, attraverso il software di firma sarà possibile selezionare il documento elettronico da sottoporre a firma digitale e, previa attivazione di un account, alla marcatura temporale.

Al momento della firma del documento, il software chiederà l'inserimento del codice di protezione del dispositivo (PIN) e, se correttamente inserito, procederà con la verifica della firma e con la creazione del file firmato digitalmente.

Il file firmato assumerà l'estensione .p7m che si sommerà all'estensione del file originario. Pertanto se firmiamo un documento .txt, al termine del processo di firma digitale avremo un documento.txt.p7m che rappresenta una busta informatica (PKCS#7).

Tale busta incorpora al suo interno il documento originario, il certificato del sottoscrittore, un hash del documento firmato con il certificato del sottoscrittore. Tali componenti consentiranno, in fase di verifica della firma da parte del destinatario del documento firmato, di accertare che:

- il documento non sia stato modificato dopo la firma;
- il certificato del sottoscrittore sia garantito da una Autorità di Certificazione (CA) inclusa nell'Elenco Pubblico dei Certificatori;
- il certificato del sottoscrittore non sia scaduto;
- il certificato del sottoscrittore non sia stato sospeso o revocato.

Se tutte le verifiche daranno esito positivo, il documento sottoscritto digitalmente potrà essere considerato valido a tutti gli effetti di legge.

k) L'infrastruttura dell'Organismo:

a) Dal punto di vista della infrastruttura tecnologica per la gestione hardware / software della piattaforma SolutionMediation "Gestionale Organismo" utilizza primario partner italiano "ARUBA S.P.A.", i cui servizi sono certificati sotto il profilo della sicurezza e della riservatezza attraverso certificazioni internazionali.

Il Centro Servizi è il luogo in cui è situato fisicamente il Server dedicato alle attività di Coeri Kosmos Srl.

Il Centro Servizi è caratterizzato da diversi elementi:

- Connettività
- Server (Hw e Sw)
- Infrastruttura
- Servizi e SLA

CO.E.RI KOSMOS Srl



b) Dal punto di vista della infrastruttura tecnologica per la gestione hardware / software della piattaforma di videoconferenza il server è installato presso la segreteria generale della MediaMaster ADR.

c) **Server (HW e SW)**

- Server Intel Quad-core I5 con scheda madre Asrock h61 e scheda video integrata, hd WD da 1000 gb sata, ram 8 Gb Crucial, masterizzatore cd/dvd

- Tutti i software sono licenziati

d) **L'infrastruttura è dotata di :**

- Gruppo di continuità 1000Watt
- Armadio Rack
- Impianto di condizionamento

e) **Servizi e SLA:**

- I servizi installati sul server sono monitorati h.24 attraverso un software dedicato
- E' garantita la manutenzione hardware del server. Ogni componente hardware danneggiato è sostituito al massimo entro le 12h, senza responsabilità dell'eventuale tempo di fermo del servizio
- Il sistema di backup dei dati garantisce il salvataggio sicuro dei dati e quindi il loro restore in caso di necessità
- I backup avvengono con il seguente criterio : Backup incrementale giornaliero, sabato backup completo
- Il Centro Servizi dispone anche di un servizio di helpdesk attivo 24hx7ggx365gg, che interviene esclusivamente per richieste tecniche.

I) Sessioni telematiche di mediazione: La soluzione di videoconferenza della Coeri Kosmos Srl permette di erogare via web su rete interna controllata, comunicazioni tra due o più partecipanti.

Su tale banda dedicata sono applicati tutti i sistemi di sicurezza, integrità e riservatezza dei dati.

Lo strumento consente al mediatore incaricato di comunicare in audio/video con tutti i partecipanti, eventualmente condividendo documenti e files elettronici, scrivendo a mano libera (whiteboard), richiedendo un eventuale feed-back agli utenti (polling, chat,...).

Nel contempo gli altri utenti possono esprimere il proprio status e possono richiedere di intervenire. In funzione dello specifico scenario applicativo, il mediatore incaricato può integrare il proprio audio/video con gli eventuali interventi audiovisivi degli altri partecipanti abilitati (fino ad un massimo di 8 audio-video concorrenti in full-duplex).

L'elenco di tutti gli utenti che partecipano nominativamente alla sessione viene visualizzato nell'apposita sezione con il relativo status.

CO.E.R.I KOSMOS Srl

Sede: 10134 Torino - Via P.Galluppi, 5 - Tel. 011/0920180 r.a. - 011/352535 r.a. - Fax 011/595034

C. F./P. IVA: 10499100013 - Cap. Soc.: Euro 70.000 i.v. - R.E.A. TO n. 1138262 - Aut.M. n° 420 - Lic. T.u.l.p.s Cat. 13/B

web: www.coerinet.it - www.kosmosadr.org - www.crmsfp.org - e-mail: concilia@kosmosadr.org

PEC: kosmosadrsl@open.legalmail.it - coerikosmos@pec.kosmosadr.org



CO.E.RI. KOSMOS

Organismo di Mediazione

Organismo di Mediazione - Aut. Min. Giustizia n° 420 P.D.G. del 12/07/2011
Ente di Formazione - Aut. Min. Giustizia n° 308 P.D.G. del 03/05/2012

Il mediatore ha in ogni momento la facoltà di abilitare / disabilitare il flusso audio/video ai singoli partecipanti mantenendo altresì aperto il collegamento per la successiva eventuale azione di abilitazione / disabilitazione.

Lo status del collegamento dei singoli utenti è sempre visibile a tutti i partecipanti alla sessione di mediazione.

Non è possibile registrare le sessioni di videoconferenza.

La sessione dell'incontro in videoconferenza viene attivata automaticamente solo nel momento in cui il Mediatore ha avuto accesso alla piattaforma con le sue credenziali.

LUOGO E MODALITA' DELLA MEDIAZIONE

La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia.

L'organismo si avvale, ai sensi dell'art.7 del d.l. 180/2010, delle strutture, del personale e dei mediatori dell'organismo, con il quale ha raggiunto l'accordo;

Il mediatore può in ogni caso convocare personalmente le parti;

In caso di formulazione della proposta di cui all'art.11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente;

La proposta di cui sopra può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o di più parti al procedimento di mediazione;

L'organismo, al fine di una più idonea ripartizione delle assegnazione degli incarichi ai singoli mediatori iscritti nei propri elenchi ha provveduto a formare separati elenchi suddivisi secondo le seguenti specializzazioni in materie giuridiche nonché secondo queste ulteriori specializzazioni per materie non giuridiche;

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell'art. 2 del d.l. 145/2011.
3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

CO.E.RI KOSMOS Srl

Sede: 10134 Torino - Via P.Galluppi, 5 - Tel. 011/0920180 r.a. - 011/352535 r.a. - Fax 011/595034

C. F./P. IVA: 10499100013 - Cap. Soc.: Euro 70.000 i.v. - R.E.A. TO n. 1138262 - Aut.M. n° 420 - Lic. T.u.l.p.s Cat. 13/B

web: www.coerinet.it - www.kosmosadr.org - www.crmsfp.org - e-mail: concilia@kosmosadr.org

PEC: kosmosadrsl@open.legalmail.it - coerikosmos@pec.kosmosadr.org



CO.E.RI. KOSMOS

Organismo di Mediazione

Organismo di Mediazione - Aut. Min. Giustizia n° 420 P.D.G. del 12/07/2011
Ente di Formazione - Aut. Min. Giustizia n° 308 P.D.G. del 03/05/2012

4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.

5. L'organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del DI 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di mediazione.

6. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

NOMINA DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.

-La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.kosmosadr.org.

I mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art.18 del DI 180/2010 modificato con DI 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

L'organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del DI 145/2011.

In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

L'organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.

Di seguito, si farà riferimento, ai fini meramente dimostrativi, ad uno dei possibili modi di dare attuazione concreta alla previsione di cui all'art.3, comma 1 lett.b) del d.i. 145/2011.

Nell'assegnazione degli incarichi, l'organismo si attiene a quanto previsto nell'art.3, comma 1 lett.b) del d.i. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica

CO.E.RI KOSMOS Srl

Sede: 10134 Torino - Via P.Galluppi, 5 - Tel. 011/0920180 r.a. - 011/352535 r.a. - Fax 011/595034

C. F./P. IVA: 10499100013 - Cap. Soc.: Euro 70.000 i.v. - R.E.A. TO n. 1138262 - Aut.M. n° 420 - Lic. T.u.l.p.s Cat. 13/B

web: www.coerinet.it - www.kosmosadr.org - www.crmsfp.org - e-mail: concilia@kosmosadr.org

PEC: kosmosadrsl@open.legalmail.it - coerikosmos@pec.kosmosadr.org



CO.E.RI. KOSMOS

Organismo di Mediazione

Organismo di Mediazione - Aut. Min. Giustizia n° 420 P.D.G. del 12/07/2011
Ente di Formazione - Aut. Min. Giustizia n° 308 P.D.G. del 03/05/2012

competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.

A tal fine, il responsabile dell'organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiute secondo il criterio della turnazione. L'organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.

Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'organismo.

INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.
2. In casi eccezionali, l'organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.
3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l'organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.

CO.E.RI KOSMOS Srl

Sede: 10134 Torino - Via P.Galluppi, 5 - Tel. 011/0920180 r.a. - 011/352535 r.a. - Fax 011/595034
C. F./P. IVA: 10499100013 - Cap. Soc.: Euro 70.000 i.v. - R.E.A. TO n. 1138262 - Aut.M. n° 420 - Lic. T.u.l.p.s Cat. 13/B
web: www.coerinet.it - www.kosmosadr.org - www.crmsfp.org - e-mail: concilia@kosmosadr.org
PEC: kosmosadrsl@open.legalmail.it - coerikosmos@pec.kosmosadr.org



CO.E.RI. KOSMOS

Organismo di Mediazione

Organismo di Mediazione - Aut. Min. Giustizia n° 420 P.D.G. del 12/07/2011
Ente di Formazione - Aut. Min. Giustizia n° 308 P.D.G. del 03/05/2012

4. Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO (C.D. DI PROGRAMMAZIONE) E POTERI DEL MEDIATORE

- Ai sensi dell'art 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98.
- Il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione) durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.
- **Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo** il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell'art 17 del DLgs 28/2010 ha previsto che "nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione", salvo le spese in favore dell'organismo di mediazione (spese di avvio e spese vive documentate).

Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

- **Se il primo incontro si conclude con esito positivo** il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall'art.1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010).

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.

2. Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 bis del Decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art 11, comma 4 del D.Lvo 28/2010.

3. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.

CO.E.RI KOSMOS Srl

Sede: 10134 Torino - Via P.Galluppi, 5 - Tel. 011/0920180 r.a. - 011/352535 r.a. - Fax 011/595034

C. F./P. IVA: 10499100013 - Cap. Soc.: Euro 70.000 i.v. - R.E.A. TO n. 1138262 - Aut.M. n° 420 - Lic. T.u.l.p.s Cat. 13/B

web: www.coerinet.it - www.kosmosadr.org - www.crmsfp.org - e-mail: concilia@kosmosadr.org

PEC: kosmosadrsl@open.legalmail.it - coerikosmos@pec.kosmosadr.org



4. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

5. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:

- a. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
- b. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
- c. in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
- d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

6. Sentite le parti, l'organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1) Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

2) Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

3) PRESENZA DELL'AVVOCATO

a) Mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010: le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura

b) nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010.

CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

Conclusa la mediazione, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per



CO.E.RI. KOSMOS

Organismo di Mediazione

Organismo di Mediazione - Aut. Min. Giustizia n° 420 P.D.G. del 12/07/2011
Ente di Formazione - Aut. Min. Giustizia n° 308 P.D.G. del 03/05/2012

l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

MANCATO ACCORDO

Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell'accordo.

Ove sia stato richiesto dalle parti e lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto, della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

INDENNITA'

Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.I. 180/2010, come modificato dal DI 145/2011, art. 16, e dalla tabella liberamente redatta dall'organismo.

- Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo, con il consenso della parte o delle parti, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

- le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro della procedura di mediazione in misura non inferiore alla metà, che comunque devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art.11 del D.Lgs 28/2010.

RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. E' di competenza esclusiva delle parti:

- L'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;

CO.E.RI KOSMOS Srl

Sede: 10134 Torino - Via P.Galluppi, 5 - Tel. 011/0920180 r.a. - 011/352535 r.a. - Fax 011/595034
C. F./P. IVA: 10499100013 - Cap. Soc.: Euro 70.000 i.v. - R.E.A. TO n. 1138262 - Aut.M. n° 420 - Lic. T.u.l.p.s Cat. 13/B
web: www.coerinet.it - www.kosmosadr.org - www.crmsfp.org - e-mail: concilia@kosmosadr.org
PEC: kosmosadrsl@open.legalmail.it - coerikosmos@pec.kosmosadr.org



- Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata é esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'Organismo di mediazione (spese di avvio e spese di mediazione ex art 16 del DM 180/2010). A tal fine la parte é tenuta a depositare, presso l'organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l'organismo di mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato. (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'agenzia delle entrate di mancata presentazione, o altra certificazione attestante i requisiti di cui all'autocertificazione).

- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA'

(Di cui all'art 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139)

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. l'importo è' dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

CO.E.RI KOSMOS Srl

Sede: 10134 Torino - Via P.Galluppi, 5 - Tel. 011/0920180 r.a. - 011/352535 r.a. - Fax 011/595034
C. F./P. IVA: 10499100013 - Cap. Soc.: Euro 70.000 i.v. - R.E.A. TO n. 1138262 - Aut.M. n° 420 - Lic. T.u.l.p.s Cat. 13/B
web: www.coerinet.it - www.kosmosadr.org - www.crmsfp.org - e-mail: concilia@kosmosadr.org
PEC: kosmosadrsl@open.legalmail.it - coerikosmos@pec.kosmosadr.org



CO.E.RI. KOSMOS

Organismo di Mediazione

Organismo di Mediazione - Aut. Min. Giustizia n° 420 P.D.G. del 12/07/2011
Ente di Formazione - Aut. Min. Giustizia n° 308 P.D.G. del 03/05/2012

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

CO.E.RI KOSMOS Srl

Sede: 10134 Torino - Via P.Galluppi, 5 - Tel. 011/0920180 r.a. - 011/352535 r.a. - Fax 011/595034

C. F./P. IVA: 10499100013 - Cap. Soc.: Euro 70.000 i.v. - R.E.A. TO n. 1138262 - Aut.M. n° 420 - Lic. T.u.l.p.s Cat. 13/B

web: www.coerinet.it - www.kosmosadr.org - www.crmsfp.org - e-mail: concilia@kosmosadr.org

PEC: kosmosadrsl@open.legalmail.it - coerikosmos@pec.kosmosadr.org



CO.E.RI. KOSMOS

Organismo di Mediazione

Organismo di Mediazione - Aut. Min. Giustizia n° 420 P.D.G. del 12/07/2011
Ente di Formazione - Aut. Min. Giustizia n° 308 P.D.G. del 03/05/2012

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

Tabella liberamente determinata

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000: Euro 105,00;

da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 195,00;

da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 300,00;

da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 405,00;

da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 675,00;

da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.125,00;

da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.250,00;

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 4.350,00;

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.700,00;

oltre Euro 5.000.000: Euro 9.900,00;

Tabella corrispondente a quella di cui al DI 180/2010 (per le mediazioni obbligatorie)

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000: Euro 65,00;

da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130,00;

da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240,00;

da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360,00;

da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600,00;

da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000,00;

da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000,00;

CO.E.RI KOSMOS Srl

Sede: 10134 Torino - Via P.Galluppi, 5 - Tel. 011/0920180 r.a. - 011/352535 r.a. - Fax 011/595034

C. F./P. IVA: 10499100013 - Cap. Soc.: Euro 70.000 i.v. - R.E.A. TO n. 1138262 - Aut.M. n° 420 - Lic. T.u.l.p.s Cat. 13/B

web: www.coerinet.it - www.kosmosadr.org - www.crmsfp.org - e-mail: concilia@kosmosadr.org

PEC: kosmosadrslr@open.legalmail.it - coerikosmos@pec.kosmosadr.org



CO.E.R.I. KOSMOS

Organismo di Mediazione

Organismo di Mediazione - Aut. Min. Giustizia n° 420 P.D.G. del 12/07/2011
Ente di Formazione - Aut. Min. Giustizia n° 308 P.D.G. del 03/05/2012

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800,00;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200,00;
oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200,00.

Gli importi indicati nella suddetta tabella potranno essere ridotti, previo accordo con tutte le parti.

POLIZZA ASSICURATIVA

La CO.E.R.I. KOSMOS Srl ha stipulato con ARISCOM SPA una polizza assicurativa per la responsabilità qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione dichiarata in base a richiesto dall'art. 4, comma secondo, lett. B) del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180.

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Prima di adire l'autorità giudiziaria per le controversie avente ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente regolamento e comunque per ogni tipo di controversia che dovesse insorgere fra gli utenti e la CO.E.R.I. KOSMOS Srl (es: parti, mediatori, ecc), ovvero fra i predetti utenti ed i mediatori, ad eccezione per quelle controversie aventi ad oggetto il recupero del credito della prestazione resa dalla CO.E.R.I. KOSMOS Srl al richiedente/utente, si dovrà ricorrere al tentativo di mediazione in forza della procedura della mediazione civile prevista dal D.lgs 28/2010 e successive modificazioni.

FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente regolamento o che fosse comunque connessa ad esse, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Torino.

Per le controversie in cui l'utente/richiedente fosse identificato come soggetto "consumatore", la competenza territoriale è del giudice del luogo di residenza o di domicilio di quest'ultimo, se ubicati nel territorio dello Stato, ovvero del Foro di Torino se la residenza o il domicilio del consumatore è stabilito al di fuori del territorio dello Stato.

LEGGE APPLICABILE

La procedura di Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche del Regolamento e dei suoi allegati entreranno in vigore dal giorno successivo a quello del loro deposito presso il Ministero della Giustizia, e saranno applicabili alle sole procedure per le quali non sia stata già presentata la relativa istanza.

CO.E.R.I KOSMOS Srl

Sede: 10134 Torino - Via P.Galluppi, 5 - Tel. 011/0920180 r.a. - 011/352535 r.a. - Fax 011/595034
C. F./P. IVA: 10499100013 - Cap. Soc.: Euro 70.000 i.v. - R.E.A. TO n. 1138262 - Aut.M. n° 420 - Lic. T.u.l.p.s Cat. 13/B
web: www.coerinet.it - www.kosmosadr.org - www.crmsfp.org - e-mail: concilia@kosmosadr.org
PEC: kosmosadrsl@open.legalmail.it - coerikosmos@pec.kosmosadr.org



CO.E.RI. KOSMOS

Organismo di Mediazione

Organismo di Mediazione - Aut. Min. Giustizia n° 420 P.D.G. del 12/07/2011
Ente di Formazione - Aut. Min. Giustizia n° 308 P.D.G. del 03/05/2012

In caso di sospensione o cancellazione dal Registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.

RINVII – ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano alla procedura gestita dalla CO.E.RI. KOSMOS Srl le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, al decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 e, in quanto con esse compatibili, quelle di cui al decreti ministeriali 23 luglio 2004 n. 222 e 23 luglio 2004 n. 223.

Sono allegati al presente Regolamento:

- il Codice etico dell'Organismo "CO.E.RI. KOSMOS Srl";
- la Tabella (A), contenente elenco delle sedi di svolgimento della procedura;
- la Tabella (B), contenente la Tabella relativa alle indennità dovute all'Organismo in materia obbligatoria ex art 5 d.lgs 28/2010;
- la Tabella (C), contenente la Tabella relativa alle indennità dovute all'Organismo per la mediazione Volontaria;
- il modello (D) della dichiarazione del mediatore di cui all'art. 6.
- il modulo (E) della scheda di valutazione di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180.
- il modulo (F) della scheda di autocertificazione dell'aggiornamento professionale di ciascun mediatore iscritto all'organismo.

CO.E.RI KOSMOS Srl

Sede: 10134 Torino - Via P.Galluppi, 5 - Tel. 011/0920180 r.a. - 011/352535 r.a. - Fax 011/595034
C. F./P. IVA: 10499100013 - Cap. Soc.: Euro 70.000 i.v. - R.E.A. TO n. 1138262 - Aut.M. n° 420 - Lic. T.u.l.p.s Cat. 13/B
web: www.coerinet.it - www.kosmosadr.org - www.crmsfp.org - e-mail: concilia@kosmosadr.org
PEC: kosmosadrsl@open.legalmail.it - coerikosmos@pec.kosmosadr.org



CO.E.RI. KOSMOS

Organismo di Mediazione

Organismo di Mediazione - Aut. Min. Giustizia n° 420 P.D.G. del 12/07/2011
Ente di Formazione - Aut. Min. Giustizia n° 308 P.D.G. del 03/05/2012

CODICE ETICO PER I MEDIATORI ACCREDITATI PRESSO LA “COERI KOSMOS ADR Srl”

INTRODUZIONE

Fare il mediatore ed appartenere all’omonimo albo rappresenta una responsabilità etica. Poichè le materie su cui si agisce, come le controversie tra due soggetti che vogliono far valere le rispettive ragioni, sono importanti dal punto di vista economico-giuridico, ecco che il mediatore dovrà tenere un comportamento estremamente corretto.

Nasce così, per i Conciliatori l’esigenza di seguire un codice deontologico, basato su pochi ma irrinunciabili punti da seguire. La correttezza è uno di questi, come la capacità di tenere un comportamento equidistante tra le parti, nel nobile tentativo di sconfiggere il problema che mette due soggetti l’uno contro l’altro.

PRINCIPI GENERALI

- 1) Il presente Codice Etico indica i principi cui deve conformarsi l’attività dei Mediatori iscritti nell’elenco dei mediatori dell’Organismo CO.E.RI. KOSMOS Srl, coerentemente ai principi ed ai valori etici e deontologici cui l’intera attività dell’Organismo è ispirata.
- 2) Il Mediatore, quale terzo imparziale rispetto alle parti, da esse indipendente e nella consapevolezza che la procedura è libera da formalità ed improntata alla speditezza e che il tentativo di mediazione può esser stato imposto dalla legge quale condizione di procedibilità del relativo giudizio, si adopera diligentemente per promuovere i contatti e le comunicazioni fra le parti, per comprenderne i rispettivi interessi e per promuovere la soluzione della controversia.
- 3) Prima che la procedura abbia inizio, il Mediatore deve prendere cognizione anche dei documenti eventualmente forniti dalle parti, e comunque curare la sua preparazione in relazione all’oggetto ed alla natura della controversia.
- 4) Il Mediatore deve assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento; deve altresì sincerarsi che ciascuna parte partecipi alla procedura in modo libero e volontario, in stato di piena capacità. In caso contrario lo stesso dovrà sospendere immediatamente la procedura.

CO.E.RI KOSMOS Srl

Sede: 10134 Torino - Via P.Galluppi, 5 - Tel. 011/0920180 r.a. - 011/352535 r.a. - Fax 011/595034
C. F./P. IVA: 10499100013 - Cap. Soc.: Euro 70.000 i.v. - R.E.A. TO n. 1138262 - Aut.M. n° 420 - Lic. T.u.l.p.s Cat. 13/B
web: www.coerinet.it - www.kosmosadr.org - www.crmsfp.org - e-mail: concilia@kosmosadr.org
PEC: kosmosadrsl@open.legalmail.it - coerikosmos@pec.kosmosadr.org



- 5) Qualora l'istanza di tentativo di mediazione sia formulata per invito del Giudice, il Mediatore dovrà preliminarmente assicurarsi che le parti abbiano compreso il significato e le finalità dell'invito giudiziale.
- 6) Il Mediatore gestisce la procedura in conformità ai principi di indipendenza, imparzialità, riservatezza, speditezza e nell'osservanza delle norme del Regolamento di procedura dell'Organismo.
- 7) Il Mediatore dovrà essere ed apparire imparziale nei confronti di tutte le parti, comportandosi per tutta la durata della procedura con lealtà e diligenza, astenendosi da atteggiamenti e comportamenti discriminatori od idonei ad influenzare taluna delle parti, e dall'esprimere qualsiasi opinione sulle sorti della controversia prima della formulazione della eventuale proposta di accordo.
- 8) Il Mediatore è tenuto a comunicare, sia all'Organismo che alle parti, qualsiasi interesse personale od economico connesso all'esito della procedura di mediazione per la mediazione e qualsiasi altra circostanza di cui è a conoscenza che potrebbe essere causa, anche soltanto apparente, di un conflitto d'interessi.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il Mediatore nominato sottoscrive una dichiarazione di imparzialità e dichiara all'Organismo qualsiasi circostanza che possa pregiudicare, anche soltanto apparentemente, la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, egli dovrà comunicare qualsiasi circostanza intervenuta anche successivamente che possa avere il medesimo effetto o che gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

- 9) E' comunque considerato incompatibile il Mediatore che, in relazione alla procedura assegnatagli, versi in una delle situazioni di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.
- 10) In ogni caso, accettato l'incarico, il Mediatore non può rinunciare se non per gravi motivi. Il Mediatore è tenuto alla riservatezza su tutte le informazioni ricevute dalle parti dai professionisti che eventualmente le assistono.

In particolare, ed a titolo esemplificativo, devono essere garantiti dalla riservatezza;

- il fatto che la procedura stia per avere luogo, abbia luogo o abbia avuto luogo;
- l'identità delle parti;

CO.E.RI KOSMOS Srl



- l'oggetto della procedura;
- tutte le informazioni rese oralmente o fornite per iscritto dalle parti o dai loro difensori o consulenti, nonché tutte le vicende della procedura stessa, inclusi l'accordo, i suoi termini e condizioni.

11) Il Mediatore è esonerato dal dovere di riservatezza:

- qualora vi venga autorizzato per concorde dichiarazione scritta delle parti;
- quando gli incomba l'obbligo di riferire o segnalare all'Autorità Giudiziaria, come ad esempio nel caso di operazioni per le quali il Mediatore sappia, sospetti od abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- quando ritenga ragionevolmente che esista il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità fisica di una persona;
- quando ritenga ragionevolmente che esista il pericolo concreto di essere assoggettato a procedimento penale in relazione allo svolgimento della procedura od ai fatti appresi nel corso della procedura stessa.

12) Il Mediatore è revocato dal Responsabile dell'Organismo qualora:

- violi le norme del Regolamento o del presente Codice Etico o del Codice Deontologico dell'Ordine professionale cui appartenga;
- sopravvenga la sua incapacità fisica o mentale;
- insorgano motivi di incompatibilità e/o conflitti di interessi con una o più parti, o risulti fondata l'istanza di ricusazione proposta da una delle parti.

COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON GLI UTENTI

L'Organismo riconosce l'importanza della comunicazione legata alla complessità della rete di rapporti e relazioni che intrattiene, anche in funzione del suo ruolo istituzionale. Da qui l'impegno a sviluppare un sistema di comunicazione che garantisca omogeneità, coerenza, diffusione e correttezza dell'informazione.

L'Organismo si impegna a limitare gli adempimenti a carico degli Utenti (salvo quelli previsti dalla normativa vigente) ed applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa.

CO.E.RI KOSMOS Srl



CO.E.RI. KOSMOS

Organismo di Mediazione

Organismo di Mediazione - Aut. Min. Giustizia n° 420 P.D.G. del 12/07/2011
Ente di Formazione - Aut. Min. Giustizia n° 308 P.D.G. del 03/05/2012

COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON I TERZI

I destinatari conformano la propria attività ai principi ed ai criteri stabiliti dalla normativa di settore ed agli indirizzi aziendali di esecuzione espressi nei relativi regolamenti e procedure.

La violazione del Codice Etico da parte del Terzo comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell'Organismo di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

COORDINAMENTO

Il presente codice entra in vigore dall'adozione dell'atto deliberativo.

Da tale data l'Organismo provvede a dare attuazione per la diffusione del Codice stesso, nonché a porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti conseguenti.

La condivisione dei principi e dei valori etici, deve nell'intenzione dell'Organismo, contribuire a creare un valore aggiunto, in grado di favorire il miglioramento continuo della qualità all'interno dell'organizzazione

Il Codice Etico potrà essere oggetto di aggiornamenti

Torino, li.....

Per conoscenza ed accettazione

Il Mediatore

CO.E.RI KOSMOS Srl

Sede: 10134 Torino - Via P.Galluppi, 5 - Tel. 011/0920180 r.a. - 011/352535 r.a. - Fax 011/595034
C. F./P. IVA: 10499100013 - Cap. Soc.: Euro 70.000 i.v. - R.E.A. TO n. 1138262 - Aut.M. n° 420 - Lic. T.u.l.p.s Cat. 13/B
web: www.coerinet.it - www.kosmosadr.org - www.crmsfp.org - e-mail: concilia@kosmosadr.org
PEC: kosmosadrsl@open.legalmail.it - coerikosmos@pec.kosmosadr.org



CO.E.RI. KOSMOS

Organismo di Mediazione

Organismo di Mediazione - Aut. Min. Giustizia n° 420 P.D.G. del 12/07/2011
Ente di Formazione - Aut. Min. Giustizia n° 308 P.D.G. del 03/05/2012

TABELLA B

**TABELLA RELATIVA ALLE INDENNITA' DOVUTE ALL'ORGANISMO IN MATERIA
OBBLIGATORIA EX ART 5 D.Lgs 28/2010**

- **SPESE DI PROCEDURA PER CIASCUNA PARTE IN RELAZIONE AL VALORE DELLA LITE**

TABELLA DELLE INDENNITA' MEDIAZIONE IN MATERIA OBBLIGATORIA EX ART 5 D.Lgs 28/2010	
Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000,00	Euro 43,40
da Euro 1.001,00 a Euro 5.000,00	Euro 86,70
da Euro 5.001,00 a Euro 10.000,00	Euro 160,00
da Euro 10.001,00 a Euro 25.000,00	Euro 240,00
da Euro 25.001,00 a Euro 50.000,00	Euro 400,00
da Euro 50.001,00 a Euro 250.000,00	Euro 666,70
da Euro 250.001,00 a Euro 500.000,00	Euro 1.000,00
da Euro 500.001,00 a Euro 2.500.000,00	Euro 1.900,00
da Euro 2.500.001,00 a Euro 5.000.000,00	Euro 2.600,00
Oltre Euro 5.000.000,00	Euro 4.600,00

Gli importi indicati nella suddetta tabella potranno essere ridotti, previo accordo con tutte le parti.

CO.E.RI KOSMOS Srl

Sede: 10134 Torino - Via P.Galluppi, 5 - Tel. 011/0920180 r.a. - 011/352535 r.a. - Fax 011/595034
C. F./P. IVA: 10499100013 - Cap. Soc.: Euro 70.000 i.v. - R.E.A. TO n. 1138262 - Aut.M. n° 420 - Lic. T.u.l.p.s Cat. 13/B
web: www.coerinet.it - www.kosmosadr.org - www.crmsfp.org - e-mail: concilia@kosmosadr.org
PEC: kosmosadrsl@open.legalmail.it - coerikosmos@pec.kosmosadr.org



CO.E.RI. KOSMOS

Organismo di Mediazione

Organismo di Mediazione - Aut. Min. Giustizia n° 420 P.D.G. del 12/07/2011
Ente di Formazione - Aut. Min. Giustizia n° 308 P.D.G. del 03/05/2012

TABELLA C

TABELLA RELATIVA ALLE INDENNITA' DOVUTE ALL'ORGANISMO MEDIAZIONE VOLONTARIA

- **SPESE DI PROCEDURA PER CIASCUNA PARTE IN RELAZIONE AL VALORE DELLA LITE**

TABELLA DELLE INDENNITA' MEDIAZIONE VOLONTARIA	
Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000,00	Euro 105,00
da Euro 1.001,00 a Euro 5.000,00	Euro 195,00
da Euro 5.001,00 a Euro 10.000,00	Euro 300,00
da Euro 10.001,00 a Euro 25.000,00	Euro 405,00
da Euro 25.001,00 a Euro 50.000,00	Euro 675,00
da Euro 50.001,00 a Euro 250.000,00	Euro 1.125,00
da Euro 250.001,00 a Euro 500.000,00	Euro 2.250,00
da Euro 500.001,00 a Euro 2.500.000,00	Euro 4.350,00
da Euro 2.500.001,00 a Euro 5.000.000,00	Euro 5.700,00
Oltre Euro 5.000.000,00	Euro 9.900,00

Gli importi indicati nella suddetta tabella potranno essere ridotti, previo accordo con tutte le parti.

CO.E.RI KOSMOS Srl

Sede: 10134 Torino - Via P.Galluppi, 5 - Tel. 011/0920180 r.a. - 011/352535 r.a. - Fax 011/595034
C. F./P. IVA: 10499100013 - Cap. Soc.: Euro 70.000 i.v. - R.E.A. TO n. 1138262 - Aut.M. n° 420 - Lic. T.u.l.p.s Cat. 13/B
web: www.coerinet.it - www.kosmosadr.org - www.crmsfp.org - e-mail: concilia@kosmosadr.org
PEC: kosmosadrsl@open.legalmail.it - coerikosmos@pec.kosmosadr.org



CO.E.R.I. KOSMOS

Organismo di Mediazione

Organismo di Mediazione - Aut. Min. Giustizia n° 420 P.D.G. del 12/07/2011
Ente di Formazione - Aut. Min. Giustizia n° 308 P.D.G. del 03/05/2012

COERI KOSMOS ADR SRL

(Iscritto al n..... del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 16 del D. Lgs. 4 marzo 2010 n.28)

MODULO E

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA A MEDIATORE

DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITA'

Al Responsabile dell'Organismo
COERI KOSMOS SRL
Via P. Galluppi, 5
10134 TORINO (TO)

Il Sottoscritto/a dott./Sig....., nato a,
il, Residenza anagrafica,
Tel e-mail..... PEC,
Cell..... C.F..... P.IVA.....

ISCRITTO

Nell'elenco dei Mediatori COERI KOSMOS ADR Srl, con sede in Torino, Via P. Galluppi n. 5 – 10127 – abilitato all'esercizio della professione di mediatore a termini del D.Lgs. n. 28/2010 – D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010

NOMINATO

Mediatore nel procedimento iscritto nel Registro delle procedure di mediazione di COERI KOSMOS Srl, con il numero Introdotta con istanza di mediazione per la mediazione da nei confronti di

Data del primo incontro _____

DICHIARA

- Di aver preso visione dell'istanza di cui sopra;
- Di accettare l'incarico di mediatore;
- Di non versare in alcuna delle situazioni o condizioni di cui all'art. 815 c.p.c., di non essere attualmente investito dalla qualifica di giudice di pace e di non avere alcun interesse, nemmeno indiretto od apparente ed in conflitto o meno con l'oggetto della controversia e comunque, di non versare in alcuna condizione o situazione che possa pregiudicarne anche apparentemente l'imparzialità nei confronti delle parti o la proficuità della propria prestazione;

CO.E.RI KOSMOS Srl

Sede: 10134 Torino - Via P.Galluppi, 5 - Tel. 011/0920180 r.a. - 011/352535 r.a. - Fax 011/595034
C. F./P. IVA: 10499100013 - Cap. Soc.: Euro 70.000 i.v. - R.E.A. TO n. 1138262 - Aut.M. n° 420 - Lic. T.u.l.p.s Cat. 13/B
web: www.coerinet.it - www.kosmosadr.org - www.crmsfp.org - e-mail: concilia@kosmosadr.org
PEC: kosmosadrsl@open.legalmail.it - coerikosmos@pec.kosmosadr.org



CO.E.RI. KOSMOS

Organismo di Mediazione

Organismo di Mediazione - Aut. Min. Giustizia n° 420 P.D.G. del 12/07/2011
Ente di Formazione - Aut. Min. Giustizia n° 308 P.D.G. del 03/05/2012

- Di impegnarsi a svolgere la propria funzione, oltre che in osservanza delle norme di legge, secondo le norme del Regolamento dell'Organismo, consapevole che la violazione degli stessi comportano oltre che le sanzioni di Legge, l'apertura immediata da parte dell'Organismo di un procedimento di cancellazione dall'elenco dei mediatori;
- Di impegnarsi a comunicare immediatamente, nel corso della procedura all'Organismo ed alle parti qualsiasi fatto o circostanza sopravvenuti ed idonei ad influire sulla garanzia di imparzialità;

luogo e data _____

Il Mediatore

(Firma)

CO.E.RI KOSMOS Srl

Sede: 10134 Torino - Via P.Galluppi, 5 - Tel. 011/0920180 r.a. - 011/352535 r.a. - Fax 011/595034
C. F./P. IVA: 10499100013 - Cap. Soc.: Euro 70.000 i.v. - R.E.A. TO n. 1138262 - Aut.M. n° 420 - Lic. T.u.l.p.s Cat. 13/B
web: www.coerinet.it - www.kosmosadr.org - www.crmsfp.org - e-mail: concilia@kosmosadr.org
PEC: kosmosadrsl@open.legalmail.it - coerikosmos@pec.kosmosadr.org